# Spett.le

 P.Iva:

Monza,

|  |
| --- |
| *COPERTURA FURTO E RAPINA IN AZIENDA* |

## UBICAZIONE

## IL RISCHIO

## LE SOMME ASSICURATE E LE GARANZIE

Furto, rapina, estorsione a primo rischio assoluto: **€**

In aumento dal       al       per **€**

* Furto e rapina anche iniziata dall’esterno
* Reintegro automatico delle somme assicurate per furto e rapina
* Furto commesso utilizzando mezzi di chiusura non conformi (scoperto 10%; assorbito e fino al massimo del 20% se operante in concomitanza con altri scoperti)
* Indennità aggiuntiva del 10%
* Guasti cagionati dai ladri per furto consumato o tentato (10% della somma complessivamente assicurata con il minimo di € 500,00)
* Atti vandalici (10% della somma complessivamente assicurata con il minimo di € 500,00)
* Furto commesso dai dipendenti
* Furto commesso con chiavi autentiche (anche sottratte in modo fraudolento)
* Periodo di mora elevato a 30 giorni
* Termini di denuncia raddoppiati
* Rinuncia alla rivalsa
* Portavalori fino al 10% della somma assicurata (scoperto 10% del danno)
* Beni presso terzi quali clienti, fiere, esposizioni, etc. fino al 25% della somma assicurata (scoperto 20% del danno)

##### LA DURATA

La durata del contratto è di anni uno.

## IL PREMIO

Il premio annuo lordo è di **€**

 REALE MUTUA ASSICURAZIONI

### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. **RIDUZIONE E REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, la somma assicurata, relativa alla partita interessata dal sinistro stesso, si intende ridotta di un importo pari a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione del premio. Si conviene però che la somma assicurata venga automaticamente e con pari effetto reintegrata nel valore originario impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. L’ammontare complessivo dei reintegri automatici dopo ogni sinistro non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme indicate per ogni singola partita. Resta comunque confermata la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 5 delle C.G.A.

**2) PERIODO DI MORA**

Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile, a parziale deroga dell’art. 1.3 delle C.G.A., si conviene di elevare il termine di pagamento del premio di assicurazione da 15 a 30 giorni.

**3) TERMINI DI DENUNCIA**

I termini di denuncia in caso di sinistro indicati all’art. 8.2 delle C.G.A. si intendono raddoppiati.

1. **FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI**

A parziale deroga dell’art. 2.2 lett. d) delle Condizioni di polizza, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall’art. 2.1, anche se l’autore del furto fosse un dipendente dell’assicurato e semprechè si verifichino le seguenti circostanze:

1. l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelli dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.

**6) BENI PRESSO TERZI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina dei beni assicurati anche presso un’ubicazione diversa da quella indicata in polizza e/o presso terzi, purchè ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione e/o esposizione, purchè custoditi all’interno di fabbricati, fermo il disposto dell’art. 2.5 delle C.G.A.; la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% di ogni danno e con il limite di risarcimento del 20% della somma assicurata.

1. **RINUNCIA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo.

1. **USO DI CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia è estesa al furto avvenuto con l’uso di chiavi autentiche che siano state sottratte o smarrite al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento dell’avvenuta denuncia di smarrimento o sottrazione alle competenti Autorità.

1. **USO DI CHIAVI AUTENTICHE (SOTTRATTE IN MODO FRAUDOLENTO)**

La garanzia è estesa al furto avvenuto con l’uso di chiavi autentiche che siano state sottratte in modo fraudolento al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento dell’avvenuta denuncia di sottrazione alle competenti Autorità.

1. **ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

L’assicurazione è stipulata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

 REALE MUTUA ASSICURAZIONI